

D.M. 22 GENNAIO 2008 N°37

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici

Sicurezza degli impianti negli edifici: nuove regole

Con il Decreto Ministeriale n. 37/2008 del 22/1/2008, entrato in vigore il 27/3/2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il regolamento che riordina le disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici, in attuazione della legge 248/2005.

Il regolamento abroga e sostituisce il precedente (dpr 447/91) nonché parte del testo unico dell'Edilizia (Dpr 380/01, Capo V della parte II, art.dal 107 al 121) e della legge 46/90.

Il decreto introduce nuove disposizioni in materia di sicurezza degli impianti negli edifici, sia per la loro certificazione in sede di installazione e/o modifica (trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria), sia riguardo agli adempimenti a carico del proprietario nel caso di cessione dell'immobile.

La certificazione consiste nell'emissione, da parte di imprese abilitate, di precise documentazioni, ovvero il progetto, la dichiarazione di conformità, libretti di uso e manutenzione e, solamente per gli impianti installati o modificati prima del 27/3/08, la "dichiarazione di rispondenza".

Riportiamo alcune parti salienti del Regolamento

Ambito di applicazione – art. 1

Gli obblighi di certificazione riguardano tutti gli impianti posti al servizio degli edifici e collocati all'interno di essi (o delle relative pertinenze), indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Sono inclusi tra gli altri:

A) gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

B) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

C) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

D) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

E) impianti di protezione antincendio: impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale, nonché gli impianti di rilevazione di gas, fumo e incendio.

Per gli impianti collegati alle reti di distribuzioni le regole si applicano a partire dal punto di consegna della fornitura, ovvero dal punto in cui l'azienda erogatrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas, l'acqua, etc.etc., oppure dal punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente.

Imprese abilitate alla certificazione e Requisiti tecnico-professionali – art. 3-4

Sono abilitate alla certificazione degli impianti (redazione dei documenti di progetto e della dichiarazione di conformità) le aziende iscritte nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, a condizione che l'imprenditore individuale, il rappresentante legale oppure il "responsabile tecnico" siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti formali:

- Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta;
- Diploma o qualifica con specializzazione;
- Titolo o attestato di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno 4 anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore;
- Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo dell'installazione, per un periodo non inferiore a 3 anni come operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti.

Tali imprese devono ottenere il certificato di riconoscimento rilasciato dalle commissioni provinciali per l'artigianato o dalle camere di commercio, dietro riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.

Per far ciò devono presentare la dichiarazione di inizio attività indicando per quali tipi di impianto intendono esercitare attività e dichiarando di essere in possesso dei requisiti tecnici richiesti per le tipologie di lavoro da fare.

Le imprese artigiane devono anche presentare al registro delle imprese, oltre alla dichiarazione di cui sopra, la domanda di iscrizione all'albo.

Progettazione degli impianti – art. 5

Per l'installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti deve essere redatto un progetto da un professionista abilitato secondo la competenza richiesta per quel tipo di lavoro ed impianto (vedi parte precedente, art. 3 e 4).

I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'installazione, trasformazione o ampliamento, specificando tipologia e caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e le misure di prevenzione e sicurezza da adottare.

I progetti vengono depositati -contestualmente alla loro redazione- presso lo sportello unico dell'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto.

Nei casi diversi da quelli elencati in art. 5, il progetto può anche essere sostituito da un documento detto "elaborato tecnico" redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Realizzazione ed installazione degli impianti – art. 6

Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola d'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.

Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola d'arte.

Dichiarazione di conformità – art. 7

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla legge, l'impresa che ha installato o modificato l'impianto rilascia al committente la dichiarazione di conformità resa su appositi modelli (allegati I e II). Di essa fanno parte anche la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché la documentazione di progetto già detta.

Nel caso di rifacimento parziale degli impianti tale documentazione (progetto, dichiarazione di conformità e attestazione di collaudo se prevista) si riferisce solo alla parte dell'impianto oggetto di intervento, ma tiene comunque conto della sicurezza e della funzionalità dell'impianto intero.

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, la stessa è sostituita –per gli impianti eseguiti prima del 27/3/2008- da una "dichiarazione di rispondenza" resa da un professionista iscritto all'albo (relativo alle competenze richieste per quel tipo di intervento) che abbia esercitato la professione nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione da almeno cinque anni. La dichiarazione è sottoscritta sotto personale responsabile a seguito di sopralluoghi ed accertamenti.

L'elenco dei professionisti abilitati può essere trovato presso le Camere di Commercio.

Per gli impianti per i quali è sufficiente, al posto del documento di progetto già detto, il cosiddetto "elaborato tecnico" (vedi sopra la sezione "Progettazione degli Impianti) la dichiarazione di rispondenza può essere redatta da un soggetto che ricopra, da almeno cinque anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

La dichiarazione di conformita' unita al progetto, oppure il certificato di collaudo quando previsto dalla legge, devono essere depositate entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori presso lo "sportello unico per l'edilizia" del Comune ove ha sede l'impianto.

Se le opere di installazione, trasformazione o ampliamento degli impianti sono connesse ad interventi edilizi subordinati al rilascio del permesso di costruire o alla denuncia di inizio attivita' (DIA), il soggetto titolare del permesso o quello che ha presentato la DIA, deposita il progetto degli impianti da realizzare unitamente a quello edilizio.

Lo sportello unico per l'edilizia inoltra a sua volta la dichiarazione di conformita' alla Camera di Commercio territorialmente competente la quale provvede ai necessari riscontri e all'applicazione delle eventuali sanzioni.

Obblighi del committente e del proprietario – art. 8

Il committente o proprietario deve affidare i lavori di installazione, trasformazione o ampliamento ad un'impresa abilitata ed iscritta negli appositi albi.

Per i nuovi impianti di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, il proprietario deve anche consegnare al distributore o venditore copia della dichiarazione di conformita' dell'impianto (senza gli allegati obbligatori) o copia della dichiarazione di corrispondenza gia' dette. Cio' entro 30 giorni dall'allacciamento alla rete di fornitura, pena la sospensione della stessa previo invio di un avviso.

Il proprietario deve, inoltre, conservare tutta la documentazione obbligatoria gia' detta e consegnarla -in caso di cessione dell'immobile- alla controparte (acquirente, locatario, etc.).

Certificato di agibilità – art. 9

Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Sanzioni – art. 15

Le sanzioni sono essenzialmente applicate, dalle Camere di commercio, a seguito delle violazioni commesse dalle imprese che installano o modificano gli impianti.

In generale, alle mancanze od illeciti rispetto agli obblighi relativi alla dichiarazione di conformita', sono applicate sanzioni amministrative variabili da 100 a 1.000 euro mentre a tutte le altre violazioni si applicano sanzioni amministrative variabili da 1.000 a 10.000 euro.

La violazione ripetuta tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti puo' comportare inoltre la sospensione temporanea dell'iscrizione delle imprese nei relativi registri od albi, a giudizio delle commissioni che sovrintendono la tenuta dei registri stessi. Alla terza violazione che invece riguarda la progettazione e i collaudi, possono essere presi provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti.

Per scaricare interamente il testo del DM 22/01/2008 n. 37:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/sicurezza_impianti_edifici/index.html

ESTRATTO

in riferimento ai soli punti c) e d) dell'Art.1
che individuano i seguenti campi di applicazione:

c) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO E DI REFRIGERAZIONE di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali

D) IMPIANTI IDRICI E SANITARI di qualsiasi natura o specie

IMPRESE ABILITATE

Art. 3

- ☛ **Aziende iscritte nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane**, il cui imprenditore individuale (o rappresentante legale o "responsabile tecnico") sia in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali elencati nell'art.4)
- ☛ **Imprese non installatrici** che dispongono di **uffici tecnici interni**, nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti tecnico-professionali previsti (art.4)
- ☛ Presentazione della **dichiarazione di inizio attività** indicando specificatamente per quali tipi di impianti si intende esercitare l'attività unitamente alla **dichiarazione di possesso dei requisiti** tecnico-professionali necessari
- ☛ Presentazione al registro delle imprese da parte delle imprese artigiane, della **domanda di iscrizione all'albo**, oltre che della dichiarazione di inizio attività,
- ☛ **Certificato di riconoscimento** rilasciato alle aziende alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali da parte delle commissioni provinciali per l'artigianato o delle camere di commercio

Ufficio tecnico interno: (Definizione secondo Art.2)

Strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'Art.4

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

Art. 4

- diploma di laurea in materia specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta
- diploma o qualifica con specializzazione seguiti da un periodo di inserimento di almeno 2 anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. (riduzione a un solo anno nel caso di impianti idrici e sanitari) (*)
- titolo o attestato di formazione professionale, previo periodo di inserimento, di almeno 4 anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. (riduzione a soli 2 anni nel caso di impianti idrici e sanitari) (*)
- prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo dell'installazione, per un periodo non inferiore a 3 anni come operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti (*)

(*) **I periodi di inserimento** sopra citati possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Questi sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali se hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore ai 6 anni (riduzione a 4 anni nel caso di impianti idrici e sanitari)

PROGETTO DEGLI IMPIANTI

Art.5

- ☛ Obbligatorietà di redigere un progetto o "elaborato tecnico" per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti.
 - Progetto elaborato da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la competenza richiesta per impianti di cui all'Art.1 c) dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera ≥ 40.000 frigoriferie/ora
 - in alternativa elaborato tecnico redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice per altre tipologie di impianti di cui all'Art.1 comma c) e d)
- ☛ Realizzazione del progetto secondo la regola dell'arte, ovvero redatto in conformità alla normativa vigente e alle norme UNI, CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati Membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordi sullo spazio economico europeo.
- ☛ Contenuto minimo del progetto:
 - schemi dell'impianto e disegni planimetrici,
 - relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'installazione, trasformazione o ampliamento, esplicitando tipologie e caratteristiche di materiali e componenti impiegati e misure di prevenzione e sicurezza da adottare
- ☛ Depositare il progetto presso lo "sportello unico per l'edilizia" del comune in cui viene realizzato l'impianto (Art.11)

REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE IMPIANTI

Art.6

- ☛ Secondo la regola dell'arte, ovvero in conformità alla normativa vigente e alle norme UNI, CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati Membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordi sullo spazio economico europeo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Art.7

- ☛ E' una dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'Art.6
- ☛ Rilasciata dall'impresa installatrice al committente al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste per legge
- ☛ Basata sul modello di cui all'Allegato I (nel caso di imprese non installatrici è rilasciata dall'ufficio tecnico interno secondo il modello in Allegato II)
- ☛ Contiene la relazione sulla tipologia dei materiali impiegati e la documentazione di progetto citata (Art.5)
- ☛ Depositata entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori presso lo "sportello unico per l'edilizia" del comune (il quale provvede a girarla alla Camera di Commercio territoriale competente per eventuali riscontri)
- ☛ Rifacimento parziale degli impianti: la documentazione si riferisce solo alla parte dell'impianto oggetto di verifica, la dichiarazione e il progetto devono indicare la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti
- ☛ Sostituita da una dichiarazione di rispondenza se non è stata prodotta o non è più reperibile, per impianti eseguiti prima del 27/3/08
 - redatta da un professionista iscritto all'albo che ha esercitato per almeno 5 anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, a seguito sopralluogo e accertamenti
 - resa da un soggetto che ricopre da almeno 5 anni il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata nel settore interessato nel caso sia sufficiente l'elaborato tecnico (e non un progetto)

MANUTENZIONE E COLLAUDO

Art.10

- ☛ manutenzione ordinaria: non comporta redazione del progetto ne il rilascio dell'attestazione di collaudo
- ☛ obbligo di attestazione di collaudo ove previsto dalle norme vigenti

COMMITTENTE O PROPRIETARIO

Art.8

- ☞ Affidato dei lavori a imprese abilitate
- ☞ Entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua deve consegnare al distributore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto (senza gli allegati obbligatori) o copia dichiarazione di rispondenza
→ pena: sospensione fornitura previo invio di un avviso
- ☞ Conservare tutta la documentazione obbligatoria e consegnarla in caso di cessione dell'immobile alla controparte (acquirente, locatario...), così come pure consegnarne una copia al soggetto che utilizza a qualunque titolo l'immobile.

CERTIFICATO DI AGIBILITA'

Art.9

Rilasciato previa acquisizione della dichiarazione di conformità e del certificato di collaudo ove previsto dalle norme vigenti

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Art.11

Documenti da depositare:

- dichiarazione di conformità
 - certificato di collaudo (ove previsto)
 - progetto degli impianti (contestualmente al progetto edilizio, nel caso di lavori connessi a interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o DIA -denuncia inizio attività -
- ☞ l'ufficio citato inoltra copia di dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura che provvede riscontri ed eventuali sanzioni

SANZIONI

Art.15

- ☞ Per mancanze o illeciti rispetto agli obblighi relativi alle dichiarazioni di conformità
→ sanzioni amministrative variabili tra 100 € e 1.000 €
- ☞ Violazioni di altri obblighi → sanzioni amministrative variabili tra 1.000 € e 10.000 €
- ☞ Applicate dalla Camera di Commercio (annotazioni mediante verbali negli albi o nei registri delle imprese pertinenti)
- ☞ Violazioni ripetute 3 volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti: potrebbe comportare sospensione temporanea dell'iscrizione delle imprese ai relativi registri
- ☞ 3° violazione riguardante la progettazione e i collaudi: provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti.